



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 13 novembre 2014
(OR. en)

15260/14

LIMITE

EUROJUST 193
EPPO 65
CATS 170
COPEN 274
CODEC 2194
CSC 248

Fascicolo interistituzionale:
2013/0256 (COD)

NOTA

Origine:	Presidenza
Destinatario:	delegazioni
Oggetto:	Proposta di regolamento che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) - Testo riveduto in vista di un orientamento generale parziale

Delegates will find attached in the Annex a further revision of the Commission's proposal which the Presidency considers to constitute the basis for the partial general approach at the forthcoming JHA Council.

Changes since the last discussion on the respective parts of the text are in **underline**.

The Recitals, with the exception of those listed in the footnotes, together with the provisions relating to the European Public Prosecutor and the Data Protection Supervision mechanism will not form part of the partial approach and will be dealt with under a future Presidency.

CAPO I OBIETTIVI E COMPITI

Articolo 1

Istituzione dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale

1. È istituita l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust).
2. Eurojust istituito con il presente regolamento **sostituisce e succede** [...] all'unità Eurojust istituita con decisione 2002/187/GAI del Consiglio.
3. In ciascuno degli Stati membri, Eurojust **ha personalità giuridica** [...] riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali. [...] [...] [...] ¹

Articolo 1 bis

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

"organizzazioni internazionali " , le organizzazioni internazionali ed enti di diritto internazionale pubblico ad esse subordinati o altri organismi istituiti da o sulla base di un accordo tra due o più paesi, nonché Interpol;

¹ [...]

- b) ²“dati personali”, qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile (in prosieguo “interessato”); si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale;
- c) “dati personali amministrativi”, tutti i dati personali trattati da Eurojust diversi da quelli trattati ai fini dell'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 2;
- d) "dati personali operativi", tutti i dati trattati ai fini dell'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 2;
- e) “trattamento di dati personali” (in prosieguo “trattamento”) qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, nonché blocco, cancellazione o distruzione;
- f) "destinatario", la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che riceve comunicazione di dati, che si tratti o meno di terzi;

² Le definizioni saranno riesaminate in un secondo tempo, eventualmente tenendo conto dei negoziati in corso sul "pacchetto sulla protezione dei dati".

- g) “trasferimento di dati personali”, la comunicazione di dati personali, messi attivamente a disposizione di un numero limitato di parti identificate, con la consapevolezza o l'intenzione del mittente di consentire al destinatario di accedere ai dati personali;
- h) “consenso dell’interessato”, qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica e informata con la quale l’interessato accetta che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento.

Articolo 2

Compiti

1. Eurojust sostiene e potenzia il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale contro le forme gravi di criminalità che interessano due o più Stati membri o che richiedono un'azione penale su basi comuni³, sulla scorta delle operazioni effettuate e delle informazioni fornite dalle autorità degli Stati membri e da Europol.
2. Nello svolgimento dei suoi compiti Eurojust:
 - a) tiene conto di qualsiasi richiesta formulata dall'autorità competente di uno Stato membro e di qualsiasi informazione fornita da **tali autorità, dalle istituzioni e da qualsiasi altro** organo competente in virtù di disposizioni adottate nell'ambito dei trattati o raccolta da Eurojust;
 - b) agevola l'esecuzione delle richieste e decisioni di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco.

³ Considerando 3(a) "Azione penale su basi comuni" si riferisce a casi di azioni penali e indagini che possono interessare soltanto uno Stato membro ed un paese terzo qualora sia stato concluso un accordo di cooperazione o qualora vi sia una necessità specifica di coinvolgere Eurojust. Può altresì riferirsi a casi che interessano uno Stato membro e l'Unione.

3. Eurojust assolve i suoi compiti su richiesta delle autorità competenti degli Stati membri o di propria iniziativa.⁴

Articolo 3

Competenza di Eurojust

1. Eurojust è competente per le forme di criminalità di cui all'allegato 1. [...] **[As regards offences falling under the competence of the European Public Prosecutor's Office, Eurojust exercises its competence if it is not exercised by the European Public Prosecutor.]**
- 1 bis⁵. **Per altri tipi di reati diversi da quelli di cui all'allegato 1, Eurojust può altresì, nell'ambito dei suoi compiti, prestare assistenza nelle indagini e azioni penali su richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro.**
2. Eurojust è competente anche per i reati connessi. Sono considerati reati connessi:
- a) i reati commessi per procurarsi i mezzi per perpetrare gli atti di cui all'allegato 1;
 - b) i reati commessi per agevolare o compiere gli atti di cui all'allegato 1;
 - c) i reati commessi per assicurare l'impunità degli atti di cui all'allegato 1.

⁴ **Considerando 10** - *Quando esercita funzioni operative in relazione a casi penali specifici su richiesta delle autorità competenti degli Stati membri o di propria iniziativa, Eurojust dovrebbe agire per il tramite di uno o più membri nazionali o del collegio. Nell'agire di propria iniziativa, Eurojust può assumere un ruolo più proattivo nel coordinamento di casi, ad esempio prestando sostegno alle autorità nazionali nelle loro indagini e azioni penali. Ciò può comprendere il coinvolgimento di Stati membri inizialmente non ricompresi nel caso e l'individuazione di collegamenti tra casi sulla base delle informazioni trasmesse da Europol, OLAF e altre autorità nazionali a norma dell'articolo 21. In tale contesto, Eurojust ha inoltre la possibilità di elaborare linee guida, documenti orientativi e analisi dell'attività operativa nel quadro del suo lavoro strategico. Quando agisce di sua iniziativa, esso dovrebbe agire in conformità del presente regolamento.*

⁵ COMM riserva di esame sull'articolo 3, paragrafo 1 bis.

3. Su richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro, Eurojust può prestare sostegno anche qualora le indagini e le azioni penali interessino unicamente lo Stato membro in questione e un paese terzo, se con tale paese è stato concluso un accordo di cooperazione o altra modalità di cooperazione ai sensi dell'articolo 43, o qualora in un caso particolare sussista un interesse essenziale a prestare tale sostegno.
4. Su richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro o della Commissione, Eurojust può prestare sostegno qualora le indagini e le azioni penali **pur interessando** unicamente lo Stato membro in questione [...], **abbiano ripercussioni a livello dell'Unione**⁶.

Articolo 4 **Funzioni operative di Eurojust**

1. Eurojust ha le seguenti funzioni operative:
 - a) informare le autorità competenti degli Stati membri in ordine alle indagini e azioni penali di cui ha conoscenza e che abbiano un'incidenza su scala dell'Unione, o che possano riguardare Stati membri diversi da quelli direttamente interessati;
 - b) assistere le autorità competenti degli Stati membri per assicurare un coordinamento ottimale delle indagini e delle azioni penali;
 - c) prestare assistenza per migliorare la cooperazione fra le autorità competenti degli Stati membri, segnatamente in base alle analisi svolte da Europol;
 - d) collaborare e consultarsi con la rete giudiziaria europea in materia penale, anche utilizzando e contribuendo ad arricchire la base di dati documentali della rete;

⁶ Considerando 10 (a) - *Esempi di casi che hanno ripercussioni a livello di Unione includono quelli in cui è coinvolto un membro di un'istituzione o di un organismo dell'UE [o quelli che coinvolgono uno Stato terzo]. Vi sono ricompresi anche i casi che coinvolgono un numero significativo di Stati membri e che potrebbero richiedere una risposta europea coordinata.*

- e) prestare sostegno operativo, tecnico e finanziario alle operazioni e indagini transfrontaliere degli Stati membri, anche delle squadre investigative comuni.
2. Nello svolgimento dei suoi compiti, Eurojust può chiedere, specificandone i motivi, che le autorità competenti degli Stati membri interessati:
- a) avviino un'indagine o un'azione penale per fatti precisi;
 - b) accettino che una di esse è più indicata ad avviare un'indagine o un'azione penale per fatti precisi;
 - c) si coordinino con le autorità competenti di altri Stati membri;
 - d) istituiscano una squadra investigativa comune conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione;
 - e) gli comunichino le informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti;
 - f) dispongano misure investigative speciali;
 - g) prendano ogni altra misura giustificata ai fini dell'indagine o dell'azione penale.
3. Eurojust può inoltre:
- a) fornire pareri a Europol sulla base delle analisi da questo sviluppate;
 - b) fornire un sostegno logistico, compresa l'assistenza per la traduzione, l'interpretazione e l'organizzazione di riunioni di coordinamento.
4. Qualora due o più Stati membri non concordino su chi debba avviare un'indagine o un'azione penale a seguito di una richiesta formulata a norma del paragrafo 2, lettere **a) e b)**, Eurojust formula un parere scritto sul caso. Il parere **non vincolante** è trasmesso senza indugio agli Stati membri interessati.

5. Su richiesta di un'autorità competente, Eurojust formula un parere scritto sul ripetersi del rifiuto o delle difficoltà a eseguire richieste e decisioni di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco, purché non sia stato possibile risolvere la questione con il comune accordo delle autorità nazionali competenti o con l'intervento dei membri nazionali interessati. Il parere **non vincolante** è trasmesso senza indugio agli Stati membri interessati.
6. **Le autorità nazionali competenti rispondono senza indugio alle richieste e ai pareri di Eurojust. Le autorità competenti degli Stati membri interessati, se decidono di non accogliere una richiesta ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, o di non seguire un parere scritto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4 o 5, comunicano senza indugio a Eurojust la loro decisione e le relative motivazioni. Qualora non sia possibile motivare il rifiuto di accogliere una richiesta poiché ciò arrecherebbe pregiudizio a interessi nazionali essenziali in materia di sicurezza o metterebbe a repentaglio la sicurezza delle persone, le autorità competenti degli Stati membri possono addurre motivazioni operative.**

Articolo 5⁷

Esercizio delle funzioni operative e di altro tipo

1. Eurojust, quando agisce ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 o 2, lo fa per il tramite di uno o più membri nazionali interessati. **Fatto salvo il paragrafo 2, il collegio si concentra su questioni operative e su questioni di altro tipo direttamente connesse con aspetti operativi. Interviene nelle questioni amministrative solo nella misura necessaria ad assicurare l'espletamento dei suoi compiti operativi.**

⁷ Comm.: riserva d'esame sull'articolo 5.

2. Eurojust agisce tramite il collegio:

a) quando agisce ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 o 2:

i) se richiesto da uno o più membri nazionali interessati da un caso trattato da Eurojust;

ii) se il caso comporta indagini o azioni penali che abbiano un'incidenza su scala dell'Unione o possano interessare Stati membri diversi da quelli direttamente interessati;

b) quando agisce ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, 4 o 5;

c) quando si pone un problema generale riguardante la realizzazione dei suoi obiettivi operativi;

[...]

e) quando adotta il bilancio annuale di Eurojust;

f) quando adotta il programma annuale e pluriennale e la relazione annuale di attività di Eurojust;

g) quando elegge o revoca il presidente e i vicepresidenti conformemente all'articolo 11;

h) quando nomina il direttore amministrativo e, se del caso, ne proroga il mandato o lo rimuove dall'incarico a norma dell'articolo 17;

i) quando adotta gli accordi di lavoro conclusi ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2bis e dell'articolo 43;

- j) **quando adotta norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse in relazione ai membri nazionali;**
 - k) **quando elabora relazioni strategiche, documenti programmatici, orientamenti destinati alle autorità nazionali e pareri riguardanti l'attività operativa di Eurojust.**
 - l) **quando prende qualsiasi altra decisione non espressamente attribuita al comitato esecutivo dal presente regolamento o non rientrante nella responsabilità del direttore amministrativo a norma dell'articolo 18;**
 - m) **quando nomina magistrati di collegamento a norma dell'articolo 46;**
 - d) se altrimenti previsto dal presente regolamento.
3. Quando svolge i suoi compiti, Eurojust comunica se agisce per il tramite di uno o più membri nazionali oppure del collegio.
4. **Il collegio può assegnare compiti amministrativi supplementari al direttore amministrativo e al comitato esecutivo oltre a quelli previsti dagli articoli 16 e 18 in linea con i suoi requisiti operativi.**
5. **Il collegio adotta, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, il regolamento interno di Eurojust, che il Consiglio approva mediante atti di esecuzione⁸. [...]**

⁸ Si dovrebbe aggiungere un considerando per motivare debitamente il conferimento di competenze di esecuzione al Consiglio, a norma dell'articolo 291, paragrafo 2 del TFUE.

CAPO II

STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DI EUROJUST

SEZIONE I

STRUTTURA

Articolo 6

Struttura di Eurojust

La struttura di Eurojust comprende:

- a) i membri nazionali;
- b) il collegio;
- c) il comitato esecutivo;
- d) il direttore amministrativo.

SEZIONE II

MEMBRI NAZIONALI

Articolo 7

Status dei membri nazionali

1. Ciascuno Stato membro distacca presso Eurojust un membro nazionale in conformità del proprio ordinamento giuridico, il cui luogo normale di lavoro è la sede di Eurojust.

2. Ciascun membro nazionale è assistito da un aggiunto e un assistente. La normale sede di lavoro dell'aggiunto e dell'assistente è, **in linea di principio, la sede di Eurojust. [...]. Lo Stato membro può decidere che l'aggiunto e/o l'assistente lavorino nello Stato membro di origine e ne informa il collegio. Se necessario per esigenze operative di Eurojust, il collegio può chiedere allo Stato membro di motivare la sua decisione di stabilire la sede di lavoro dell'aggiunto e dell'assistente nello Stato membro di origine. Lo Stato membro risponde alla richiesta del collegio senza indebito ritardo.**
- 2 bis** Il membro nazionale può essere assistito da più aggiunti o assistenti, il cui luogo normale di lavoro può essere, se necessario e previo accordo del collegio, presso Eurojust. **Lo Stato membro informa Eurojust e la Commissione della nomina di membri nazionali, aggiunti e assistenti.**
3. I membri nazionali e gli aggiunti hanno lo status di magistrato del pubblico ministero, giudice o funzionario di polizia con pari prerogative. **Ai membri nazionali sono attribuiti almeno i poteri previsti dal presente regolamento affinché possano svolgere i loro compiti.**
- 3 bis. Il mandato dei membri nazionali e dei loro aggiunti è di quattro anni ed è rinnovabile. [...]**
4. L'aggiunto è in grado di agire per conto o in sostituzione del membro nazionale. Anche l'assistente può agire per conto o in sostituzione del membro nazionale, purché abbia lo status di cui al paragrafo 3.
5. Le informazioni operative scambiate tra Eurojust e gli Stati membri sono trasmesse per il tramite dei membri nazionali.

[...]

7. Gli stipendi ed emolumenti dei membri nazionali, degli aggiunti e degli assistenti sono a carico dello Stato membro di origine **fatto salvo l'articolo 11 bis**.
8. Quando i membri nazionali, gli aggiunti e gli assistenti operano nell'ambito dei compiti di Eurojust, le spese pertinenti relative a tali attività sono considerate spese operative.

Articolo 8

⁹**Poteri dei membri nazionali**

1. I membri nazionali hanno il potere di:
 - a) agevolare o altrimenti sostenere l'emissione e l'esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria o riconoscimento reciproco;
 - b) contattare direttamente e scambiare informazioni con le autorità nazionali competenti del proprio Stato membro;
 - c) contattare direttamente e scambiare informazioni con le autorità internazionali competenti, in conformità degli impegni internazionali del proprio Stato membro;

[...]

- 1 bis. **Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri possono attribuire ulteriori poteri ai membri nazionali in conformità alla legislazione nazionale. Gli Stati membri comunicano formalmente alla Commissione e al collegio detti poteri.**

⁹ Considerando da elaborare per tener conto dei punti indicati da AT e CZ per precisare che i poteri di cui al paragrafo 2 sono, in linea di principio, esercitati da un'autorità nazionale competente.

2. Di concerto con **la loro** autorità nazionale competente i membri nazionali **possono:**
- a) **emettere ed eseguire ogni richiesta di assistenza reciproca o di riconoscimento reciproco;**
 - b) **disporre misure investigative quali elencate nell'allegato A, sezione C, della direttiva 2014/41/UE del parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa all'ordine europeo di indagine penale;**
 - [c) autorizzare e coordinare consegne controllate nel **loro** Stato membro;
 - d) **partecipare se del caso alle squadre investigative comuni, e alla loro costituzione.** Tuttavia, se la squadra investigativa comune è finanziata dal bilancio dell'Unione, gli Stati membri **interessati** saranno sempre invitati a partecipare.
3. Nei casi urgenti, **in cui si sia nell'impossibilità di individuare o contattare l'autorità nazionale competente in tempo utile**, i membri nazionali possono prendere le misure di cui al paragrafo 2, **in conformità alla legislazione nazionale**, informandone quanto prima l'autorità nazionale competente.
4. **Se in uno Stato membro, l'attribuzione dei poteri di cui ai paragrafi 2 e 3 al membro nazionale è contraria**
- a) **alle norme costituzionali**
ovvero
 - b) **agli aspetti fondamentali del sistema giudiziario penale:**
 - i) **relativi alla suddivisione dei poteri tra polizia, magistrati del pubblico ministero e giudici;**
 - ii) **relativi alla divisione funzionale dei compiti tra procure;****ovvero**

iii) relativi alla struttura federale dello Stato membro interessato,

il membro nazionale ha competenza a presentare una proposta all'autorità nazionale competente responsabile dell'attuazione delle misure di cui ai paragrafi 2 e 3.

- 5. Gli Stati membri provvedono affinché, nei casi di cui al paragrafo 4, la richiesta presentata dal membro nazionale sia trattata senza indebito ritardo dall'autorità nazionale competente.**

Articolo 9

Accesso ai registri nazionali

I membri nazionali hanno accesso alle informazioni, o sono quanto meno in grado di ottenerle, contenute nei seguenti tipi di registri del loro Stato membro, in conformità della legislazione nazionale:

- a) casellario giudiziario;
- b) registri delle persone arrestate;
- c) registri relativi alle indagini;
- d) registri del DNA;
- e) altri registri di autorità pubbliche del proprio Stato membro contenenti informazioni necessarie all'assolvimento dei propri compiti.

SEZIONE III

COLLEGIO

Articolo 10¹⁰

Composizione del collegio

1. Il collegio è composto di **tutti i membri nazionali**.

[...]

[...]

[...]
3. Il direttore amministrativo partecipa alle riunioni del collegio **quando sono trattate questioni amministrative**, senza diritto di voto.
4. Il collegio può invitare a partecipare alle sue riunioni, in veste di osservatore, ogni persona il cui parere possa essere rilevante.
5. Fatte salve le disposizioni del regolamento interno, i membri del collegio possono farsi assistere da consulenti o esperti.

¹⁰ Comm.: riserva d'esame sull'articolo 10, paragrafo 1.

Articolo 11

Presidente e vicepresidente di Eurojust

1. Il collegio elegge un presidente e due vicepresidenti scegliendoli tra i suoi membri nazionali, **in conformità al regolamento interno di Eurojust** [a maggioranza dei due terzi dei membri che lo compongono]. **Le funzioni di presidente e vicepresidente sono definite nel regolamento interno di Eurojust. Il presidente e il vicepresidente, nell'esercizio delle loro funzioni, sono assistiti dal personale amministrativo.**
2. I vicepresidenti sostituiscono il presidente quando questi è impossibilitato a svolgere le proprie funzioni.
3. Il mandato del presidente e dei vicepresidenti è di quattro anni. Esso è rinnovabile una volta.
- 3 bis. **Qualora un membro nazionale sia eletto presidente o vicepresidente di Eurojust, il suo mandato è prorogato affinché possa svolgere le sue funzioni di presidente o vicepresidente.**
- 4.¹¹ **Se il presidente o il vicepresidente non sono più in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio delle loro funzioni, possono essere destituiti dalle loro funzioni dal collegio su proposta di un terzo dei suoi componenti. La decisione è adottata a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, esclusi il presidente o vicepresidente interessati.**

¹¹ EE: riserva d'esame sull'articolo 11, paragrafo 4.

- 5.¹² Qualora un membro nazionale sia eletto presidente o vicepresidente di Eurojust [...] ¹³, lo Stato membro interessato può distaccare un'altra persona adeguatamente qualificata ¹⁴ al fine di rafforzare l'ufficio nazionale per la durata dell'incarico esercitato dall'altro membro nazionale quale presidente o vicepresidente.

¹⁵ *Articolo 11bis*

Meccanismo di compensazione per l'elezione alla carica di presidente e vicepresidente

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio deliberando su proposta della Commissione, stabilisce mediante atti di esecuzione¹⁶, un sistema di compensazione forfettaria ai fini dell'articolo 11, paragrafo 5, a beneficio degli Stati membri il cui membro nazionale è eletto presidente o vicepresidente.

2. Gli Stati membri possono ottenere una compensazione se

i) il loro membro nazionale è stato eletto presidente o vicepresidente

ii) chiedono una compensazione al collegio e giustificano la necessità di rafforzare l'ufficio nazionale a motivo dell'aumento del carico di lavoro

¹² DE, EE, BE e HR/: riserva di esame sull'articolo 11, paragrafo 5.

¹³ [...]

¹⁴ Considerando volto a definire "persona adeguatamente qualificata": "*Per persone adeguatamente qualificate si intendono le persone in possesso delle qualifiche e dell'esperienza necessarie per svolgere i compiti atti a garantire l'efficace funzionamento dell'ufficio nazionale. A tal fine esse possono avere lo status di aggiunto o assistente ai sensi dell'articolo 7 o in alternativa, possono esercitare una funzione più amministrativa o tecnica. Ciascuno Stato membro può decidere in merito ai propri requisiti a riguardo.*"

¹⁵ DE, EE e AT: riserva di esame

¹⁶ Si dovrebbe aggiungere un considerando per giustificare debitamente il conferimento di competenze di esecuzione al Consiglio a norma dell'articolo 291, paragrafo 2, del TFUE.

3. La compensazione corrisposta è pari al 70% dello stipendio nazionale della persona distaccata fino ad un massimale di XX [da convenire in sede di collegio]. La copertura delle spese di vitto ed alloggio e altre spese associate verrà effettuata su base comparativa rispetto a quella prevista per i funzionari UE o altri dipendenti pubblici distaccati all'estero.¹⁷

4. Il meccanismo di compensazione è a carico del bilancio generale dell'Unione europea.

Articolo 12

Riunioni del collegio

1. Le riunioni del collegio sono indette dal presidente.
2. Il collegio tiene almeno una riunione al mese. Si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
3. Il procuratore europeo riceve gli ordini del giorno di tutte le riunioni del collegio ed è **[invitato dal collegio]** a parteciparvi, senza diritto di voto, ogniqualvolta si discutano questioni che possano essere rilevanti per il funzionamento della Procura europea.

Articolo 13

Modalità di votazione del collegio

1. Salvo altrimenti disposto, il collegio decide a maggioranza dei suoi membri.
2. Ogni membro dispone di un voto. In assenza di un membro con diritto di voto, l'aggiunto **e gli assistenti** sono abilitati a esercitare il diritto di voto **a norma dell'articolo 7, paragrafo 4.**
3. [...] ¹⁸

¹⁷ Si dovrebbe aggiungere un riferimento alle norme specifiche che disciplinano il distacco di funzionari UE.

¹⁸ [...]

[...]

[...]

[...]

[...]

SEZIONE IV

COMITATO ESECUTIVO

Articolo 16

Funzionamento del comitato esecutivo

1. Il collegio è assistito da un comitato esecutivo. Detto comitato è responsabile dell'adozione **di decisioni amministrative fondamentali per assicurare il funzionamento di Eurojust. Svolgerà inoltre i necessari lavori preparatori su altre questioni amministrative da sottoporre al collegio per approvazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2. Non partecipa alle funzioni operative di Eurojust di cui agli articoli 4 e 5. [...]**
- 1 bis. Il comitato esecutivo può consultare il collegio quando elabora il bilancio annuale di Eurojust, la relazione annuale e i programmi di lavoro annuale e pluriennale e può ottenere dal collegio ulteriori informazioni non operative, ove necessario allo svolgimento dei suoi compiti.**

2. Il comitato esecutivo:

- a) approva i programmi di lavoro annuale e pluriennale di Eurojust in base a un progetto elaborato dal direttore amministrativo e li trasmette al collegio per adozione;
- b) prende tutte le decisioni relative all'istituzione e, se necessario, alla modifica delle strutture amministrative interne di Eurojust;
- c) **svolge ulteriori compiti amministrativi eventualmente conferitigli dal collegio a norma dell'articolo 5, paragrafo 4;**
- d) **elabora il bilancio annuale di Eurojust affinché il collegio lo adotti;**
- e) **approva la relazione annuale di attività di Eurojust e la trasmette al collegio per adozione [...];**
- f) adotta le regole finanziarie applicabili a Eurojust conformemente all'articolo 52;
- g) **nomina un contabile e un responsabile della protezione dei dati, che sono funzionalmente indipendenti nell'esercizio delle loro funzioni;**
- h) adotta una strategia antifrode **di Eurojust in base a un progetto elaborato dal direttore amministrativo;**
- i) adotta adeguate modalità per garantire l'attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti a norma dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari;
- j) assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit interne ed esterne, dalle valutazioni e dalle indagini, **nella misura in cui non sono legate all'attività operativa del collegio**, incluse quelle del garante europeo della protezione dei dati e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);

[...]

- k) **adotta, in conformità all'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore amministrativo i poteri pertinenti di autorità che ha il potere di nomina e definisce le condizioni di sospensione della delega di poteri. Il direttore amministrativo è autorizzato a subdelegare tali poteri.**

[...]

4. Il comitato esecutivo è composto dal presidente e dai vicepresidenti del collegio, da un rappresentante della Commissione, da altri due membri del collegio designati secondo un sistema di rotazione di due anni conformemente al regolamento interno del collegio e dal direttore amministrativo.
- 4 bis. Il presidente del collegio è anche presidente del comitato esecutivo. Il comitato esecutivo decide a maggioranza dei suoi membri. Ciascun membro, **ad esclusione del direttore amministrativo**, dispone di un voto. **In caso di parità, prevarrà il voto del presidente.**
5. La durata del mandato dei membri del comitato esecutivo coincide con la durata del loro mandato come membri nazionali, **presidente o vicepresidente.**
6. Il comitato esecutivo si riunisce **almeno** una volta al mese. Si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta della Commissione o di almeno due degli altri suoi membri.

7. Il procuratore europeo riceve gli ordini del giorno di tutte le riunioni del comitato esecutivo ed è libero di parteciparvi, senza diritto di voto, ogniqualvolta si discutano questioni **rilevanti** per il funzionamento della Procura europea.
8. Il procuratore europeo può indirizzare pareri scritti al comitato esecutivo, che risponde per iscritto senza indebito ritardo.

Articolo 16 bis

Programmazione annuale e pluriennale

1. Entro il [30 novembre di ogni anno] il collegio adotta un documento di programmazione contenente un programma di lavoro pluriennale ed annuale, in base a un progetto presentato dal direttore amministrativo e approvato dal comitato esecutivo. Lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. Il programma di lavoro diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale e, se necessario, è adeguato di conseguenza.
2. Il programma di lavoro annuale comprende gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi gli indicatori di risultato. Contiene inoltre una descrizione delle azioni da finanziare e l'indicazione delle risorse finanziarie e umane stanziare per ogni azione, conformemente ai principi di formazione del bilancio per attività e gestione per attività. Il programma di lavoro annuale è coerente con il programma di lavoro pluriennale di cui al paragrafo 4. Indica chiaramente i compiti aggiunti, modificati o soppressi rispetto all'esercizio finanziario precedente.
3. Quando a Eurojust viene affidato un nuovo compito, il comitato esecutivo modifica il programma di lavoro annuale adottato. Le modifiche sostanziali del programma di lavoro annuale sono adottate con la stessa procedura del programma di lavoro annuale iniziale. Il comitato esecutivo può delegare al direttore amministrativo il potere di apportare modifiche non sostanziali al programma di lavoro annuale; il direttore amministrativo informa il suddetto comitato di qualsiasi modifica di tale natura.

4. Il programma di lavoro pluriennale definisce la programmazione strategica generale, compresi gli obiettivi, i risultati attesi e gli indicatori di risultato. Definisce inoltre la programmazione delle risorse, compresi il bilancio pluriennale e il personale. La programmazione delle risorse viene aggiornata ogni anno. La programmazione strategica viene aggiornata ove opportuno, in particolare per adattarla all'esito della valutazione di cui all'articolo 56.

SEZIONE V

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

[...]

Articolo 17

Status del direttore amministrativo

1. Il direttore amministrativo è assunto come agente temporaneo di Eurojust ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.
2. Il direttore amministrativo è nominato dal collegio in base a un elenco di candidati proposto dal **comitato esecutivo**¹⁹, seguendo una procedura di selezione aperta e trasparente **a norma del regolamento interno di Eurojust**. Per la conclusione del contratto con il direttore amministrativo, Eurojust è rappresentato dal presidente del collegio.
3. La durata del mandato del direttore amministrativo è di **quattro** anni. Entro la fine di tale periodo, il **comitato esecutivo** effettua una valutazione che tenga conto dei risultati ottenuti dal direttore amministrativo.

¹⁹ COMM chiede il ripristino del suo ruolo nella procedura di selezione (riferimento nei paragrafi 2, 3 e 4).

4. Agendo su proposta del **comitato esecutivo**, il quale tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 3, il collegio può prorogare una volta il mandato del direttore amministrativo per non più di **quattro** anni.
5. Il direttore amministrativo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.
6. Il direttore amministrativo risponde al collegio.
7. Il direttore amministrativo può essere rimosso dal suo incarico solo su decisione del collegio a **maggioranza dei due terzi dei suoi membri**. [...]

Articolo 18

Compiti del direttore amministrativo

1. A fini amministrativi, Eurojust è gestito dal suo direttore amministrativo.
2. Fatte salve le competenze del collegio o del comitato esecutivo, il direttore amministrativo esercita le sue funzioni in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o altro organismo.
3. Il direttore amministrativo è il rappresentante legale di Eurojust.
4. Il direttore amministrativo è responsabile dell'esecuzione dei compiti amministrativi conferiti a Eurojust. In particolare spetta al direttore amministrativo:
 - a) assicurare la gestione corrente di Eurojust **e la gestione del personale**;
 - b) attuare le decisioni adottate dal collegio e dal comitato esecutivo;
 - c) elaborare il **programma di lavoro annuale e pluriennale e presentarlo** al comitato esecutivo **per approvazione**;

- d) attuare il programma di lavoro **annuale e pluriennale** e informare il comitato esecutivo in merito alla sua attuazione;
- e) redigere la relazione annuale di attività di Eurojust e presentarla al comitato esecutivo per approvazione;
- f) elaborare un piano d'azione volto a dare seguito alle conclusioni delle relazioni di audit interne ed esterne, delle valutazioni e delle indagini, incluse quelle del garante europeo della protezione dei dati e dell'OLAF, e informare due volte l'anno il comitato esecutivo, **il collegio**, la Commissione e il garante europeo della protezione dei dati sui progressi compiuti;

[...]

- g) elaborare una strategia antifrode di Eurojust e presentarla al comitato esecutivo per approvazione;
- h) predisporre il progetto delle regole finanziarie applicabili a Eurojust;
- i) predisporre il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese di Eurojust ed eseguire il bilancio;

- j) **esercitare, in relazione al personale dell'Agenzia, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari²⁰ all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti²¹ all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione ("poteri dell'autorità che ha il potere di nomina");**
- k) **fornire il necessario sostegno amministrativo per facilitare il lavoro operativo di Eurojust;**
- l) **fornire assistenza al presidente e vicepresidenti nello svolgimento delle loro funzioni.**

5. ²²²³ Il Consiglio può invitare il direttore amministrativo a presentare una relazione sull'esercizio delle sue funzioni.

²⁰ Regolamento n. 31 (CEE) 11 (CEE), del 18 dicembre 1961, relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica (GU P 45 del 14.6.1962, pag. 1385), modificato in particolare dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio del 29 febbraio 1968 (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1) successivamente modificato.

²¹ Regolamento n. 31 (CEE) 11 (CEE), del 18 dicembre 1961, relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica (GU P 45 del 14.6.1962, pag. 1385), modificato in particolare dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio del 29 febbraio 1968 (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1) successivamente modificato.

²² FR e COMM: riserva sull'articolo 18, paragrafo 5.

²³ Questa disposizione ricalca l'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento Europol ed è stato spostato dall'articolo 55, paragrafo 10, del presente regolamento, per venire incontro alla richiesta delle delegazioni di prevedere un maggior controllo da parte del Consiglio con riguardo al lavoro di Eurojust.

CAPO III

ASPETTI OPERATIVI

Articolo 19

Coordinamento permanente

1. Per poter svolgere i suoi compiti in casi urgenti, Eurojust istituisce un coordinamento permanente in grado di ricevere e trattare in qualsiasi momento le richieste che gli sono destinate. Il rappresentante del coordinamento permanente è **reperibile** 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.
2. Il coordinamento permanente si avvale di un rappresentante (rappresentante del coordinamento permanente) per Stato membro, che può essere il membro nazionale, il suo aggiunto o un assistente autorizzato a sostituire il membro nazionale **o un'altra autorità designata a tal fine a norma del** diritto nazionale. Il rappresentante del coordinamento permanente è in grado di intervenire 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.
3. I rappresentanti del coordinamento permanente intervengono senza indugio, in relazione all'esecuzione della richiesta nel proprio Stato membro **esercitando i poteri di cui dispongono ai sensi dell'articolo 8.**

Articolo 20

Sistema di coordinamento nazionale Eurojust

1. Ciascuno Stato membro designa uno o più corrispondenti nazionali per Eurojust.
2. Ciascuno Stato membro istituisce un sistema di coordinamento nazionale Eurojust per assicurare il coordinamento del lavoro svolto:
 - a) dai corrispondenti nazionali di Eurojust;
 - b) dal corrispondente nazionale di Eurojust in materia di terrorismo;

- c) dal corrispondente nazionale della rete giudiziaria europea in materia penale e da un massimo di tre altri punti di contatto della rete;
- d) dai membri nazionali o dai punti di contatto della rete delle squadre investigative comuni e delle reti istituite con le decisioni 2002/494/GAI, 2007/845/GAI e 2008/852/GAI.
3. Le persone di cui ai paragrafi 1 e 2 mantengono la posizione e lo status conferiti loro dal diritto nazionale.
4. I corrispondenti nazionali di Eurojust sono responsabili del funzionamento del sistema di coordinamento nazionale Eurojust. Qualora siano designati più corrispondenti, uno di questi è responsabile del funzionamento del sistema di coordinamento nazionale Eurojust.
- 4 (a). Il membro nazionale Eurojust è informato di tutte le riunioni del sistema di coordinamento nazionale Eurojust in cui sono discusse questioni connesse all'attività operativa e può parteciparvi se necessario.**
5. Il sistema di coordinamento nazionale Eurojust agevola, all'interno dello Stato membro, lo svolgimento dei compiti di Eurojust, segnatamente:
- a) provvedendo affinché il sistema automatico di gestione dei fascicoli di cui all'articolo 24 riceva le informazioni relative allo Stato membro interessato in modo efficace e affidabile;
 - b) aiutando a determinare se una **richiesta** debba essere **trattata** con l'assistenza di Eurojust o della rete giudiziaria europea;
 - c) aiutando il membro nazionale a individuare le pertinenti autorità per l'esecuzione delle richieste e decisioni di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco;
 - d) mantenendo stretti rapporti con l'unità nazionale Europol, **altri punti di contatto della rete giudiziaria europea e altre pertinenti autorità nazionali competenti.**

6. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 5, le persone di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere a), b) e c), sono collegate al sistema automatico di gestione dei fascicoli in conformità del presente articolo e degli articoli 24, 25, 26 e 30, e le persone di cui al paragrafo 2, lettera d), possono essere collegate. Il collegamento al sistema automatico di gestione dei fascicoli è a carico del bilancio generale dell'Unione europea.
7. La creazione del sistema di coordinamento nazionale Eurojust e la designazione dei corrispondenti nazionali non preclude contatti diretti tra il membro nazionale e le autorità competenti del suo Stato membro.

Articolo 21²⁴

Scambi di informazioni con gli Stati membri e tra membri nazionali

1. Le autorità competenti degli Stati membri scambiano con Eurojust tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti, conformemente agli articoli 2 e 4 e alle norme sulla protezione dei dati contemplate dal presente regolamento. Tale disposizione include almeno le informazioni di cui ai paragrafi 4, 5 e 6, **che sono trasmesse ad Eurojust per consentire l'individuazione di possibili collegamenti tra casi in vari Stati membri.**
2. La trasmissione di informazioni a Eurojust è interpretata **solo** come richiesta di assistenza di Eurojust nel caso in questione se un'autorità competente dispone in tal senso.
3. I membri nazionali scambiano tra loro o con le autorità competenti dei rispettivi Stati membri, senza autorizzazione preliminare, tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti di Eurojust. In particolare, le autorità nazionali competenti informano senza indugio i rispettivi membri nazionali dei casi che li riguardano.
4. Le autorità nazionali competenti informano i rispettivi membri nazionali dell'istituzione di squadre investigative comuni e dei risultati del lavoro di tali squadre.

²⁴ DE e SI: riserva d'esame su questo articolo.

5. Le autorità nazionali competenti informano senza indugio i rispettivi membri nazionali di qualsiasi caso **che interessi direttamente** almeno tre Stati membri per cui sono state trasmesse richieste o decisioni di cooperazione giudiziaria ad almeno due Stati membri, anche con riferimento agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco e

a) il reato in questione è di competenza di Eurojust e punibile nello Stato membro richiedente o di emissione con una pena o una misura di sicurezza detentiva della durata massima di almeno cinque anni;

ovvero

b) vi sono indicazioni concrete del coinvolgimento di un'organizzazione criminale;

ovvero

c) vi sono indicazioni secondo le quali il caso può avere una grave dimensione transfrontaliera o un'incidenza sul piano dell'Unione europea o potrebbe riguardare Stati membri diversi da quelli direttamente interessati.

6. Le autorità nazionali competenti informano i rispettivi membri nazionali in ordine:

a²⁵) ai casi in cui sono sorti conflitti di giurisdizione [...]

b) alle consegne controllate che riguardino almeno tre paesi, di cui almeno due siano Stati membri;

c) al ripetersi del rifiuto o di difficoltà a eseguire richieste e decisioni di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco.

²⁵ CZ: nota sul paragrafo 6, lettera a).

7. Le autorità nazionali non sono tenute, in singoli casi concreti, a trasmettere informazioni se così facendo:
 - a) arrecherebbero pregiudizio agli interessi nazionali essenziali in materia di sicurezza, oppure
 - b) metterebbero a repentaglio la sicurezza delle persone.
8. Il presente articolo lascia impregiudicate le condizioni stabilite in accordi o intese bilaterali o multilaterali tra Stati membri e paesi terzi, comprese le condizioni stabilite da paesi terzi riguardo all'utilizzo delle informazioni già fornite.
9. Le informazioni di cui al presente articolo sono trasmesse nel modo strutturato stabilito da Eurojust. **Le informazioni non sono trasmesse se sono già state trasmesse ad Eurojust in conformità ad altre disposizioni del presente regolamento.**

Articolo 22

Informazioni trasmesse da Eurojust alle autorità nazionali competenti

1. Eurojust comunica alle autorità nazionali competenti informazioni **e feedback** sui risultati del trattamento delle informazioni, nonché sull'esistenza di collegamenti con casi già registrati nel sistema automatico di gestione dei fascicoli. Tali informazioni possono includere dati personali.
2. Quando un'autorità nazionale competente chiede informazioni, Eurojust trasmette tali informazioni nei termini stabiliti da quella autorità.

[...]

[...]

Articolo 24

Sistema automatico di gestione dei fascicoli, indice e archivi di lavoro temporanei

1. Eurojust istituisce un sistema automatico di gestione dei fascicoli composto di archivi di lavoro temporanei e di un indice contenenti i dati personali di cui all'allegato 2 e dati non personali.
2. Il sistema automatico di gestione dei fascicoli è volto a:
 - a) prestare sostegno alla gestione e al coordinamento delle indagini e delle azioni penali in cui Eurojust fornisce assistenza, segnatamente tramite il controllo incrociato delle informazioni;
 - b) agevolare l'accesso alle informazioni sulle indagini e le azioni penali in corso;
 - c) agevolare il controllo della legittimità del trattamento dei dati personali e del rispetto del presente regolamento in tale ambito.
3. Il sistema automatico di gestione dei fascicoli può essere collegato alla rete di telecomunicazioni protetta di cui all'articolo 9 della decisione 2008/976/GAI.
4. L'indice contiene rinvii agli archivi di lavoro temporanei trattati nel quadro di Eurojust e non può contenere dati personali diversi da quelli di cui all'allegato 2, punto 1, lettere da a) a i), k) e m), e punto 2.
5. Nello svolgimento delle loro funzioni, i membri nazionali possono trattare in un archivio di lavoro temporaneo dati relativi ai casi specifici dei quali si occupano. [...] Il membro nazionale interessato informa il responsabile della protezione dei dati della creazione di ogni nuovo archivio di lavoro temporaneo contenente dati personali. **Il membro nazionale ne consente l'accesso al responsabile della protezione dei dati.**

6. Per il trattamento di dati personali operativi, Eurojust non può istituire archivi automatizzati diversi dal sistema automatico di gestione dei fascicoli. **Il membro nazionale può, tuttavia, conservare temporaneamente e analizzare dati personali per determinare se tali dati siano rilevanti ai fini dei compiti di Eurojust e possano essere inseriti nel sistema automatico di gestione dei fascicoli. Tali dati possono essere conservati per un periodo massimo di 3 mesi.**
7. ²⁶The **software and hardware of the** Case Management System [...] shall be made available for use by the European Public Prosecutor's Office.
8. The provisions on access to the Case Management System and the temporary work files shall apply *mutatis mutandis* to the European Public Prosecutor's Office. However, the information entered into the Case Management System, temporary work files and the index by the European Public Prosecutor's Office shall not be available for access at the national level.]

Articolo 25

Funzionamento degli archivi di lavoro temporanei e dell'indice

1. Il membro nazionale interessato crea un archivio di lavoro temporaneo per ogni caso in merito al quale gli sono trasmesse informazioni, purché la trasmissione sia conforme al presente regolamento [...]. Il membro nazionale è responsabile della gestione degli archivi di lavoro temporanei che ha creato.
2. Il membro nazionale che ha creato un archivio di lavoro temporaneo decide, caso per caso, se mantenere riservato tale archivio ovvero se concedervi accesso totale o parziale ad altri membri nazionali o al personale di Eurojust **o a qualsiasi altra persona che abbia ricevuto la necessaria autorizzazione del** direttore amministrativo [...].
3. Il membro nazionale che ha creato un archivio di lavoro temporaneo decide quali informazioni relative a tale archivio inserire nell'indice.

²⁶ Paras 7 and 8 are in square brackets until EPPO is progressed further although changes suggested at the last meeting 2-3 October have been incorporated.

Articolo 26

Accesso al sistema automatico di gestione dei fascicoli a livello nazionale

1. Le persone di cui all'articolo 20, paragrafo 2, nella misura in cui sono collegate al sistema automatico di gestione dei fascicoli, possono accedere unicamente:
 - a) all'indice, purché il membro nazionale che ha deciso di introdurre i dati nell'indice non abbia espressamente negato tale accesso;
 - b) agli archivi di lavoro temporanei creati dal membro nazionale del loro Stato membro;
 - c) agli archivi di lavoro temporanei creati da membri nazionali di altri Stati membri ai quali il membro nazionale del loro Stato membro è autorizzato ad accedere, purché il membro nazionale che ha creato l'archivio di lavoro temporaneo non abbia espressamente negato tale accesso.
2. Il membro nazionale decide, entro i limiti di cui al paragrafo 1, la portata dell'accesso agli archivi di lavoro temporanei concesso nel proprio Stato membro alle persone di cui all'articolo 20, paragrafo 2, nella misura in cui sono collegate al sistema automatico di gestione dei fascicoli.
3. Previa consultazione del membro nazionale, ciascuno Stato membro decide la portata dell'accesso all'indice concesso sul suo territorio alle persone di cui all'articolo 20, paragrafo 2, nella misura in cui sono collegate al sistema automatico di gestione dei fascicoli. Gli Stati membri notificano la loro decisione a Eurojust e alla Commissione. Quest'ultima ne informa gli altri Stati membri.
4. Le persone cui è concesso l'accesso ai sensi del paragrafo 2 accedono quanto meno all'indice nella misura necessaria per accedere agli archivi di lavoro temporaneo cui hanno diritto di accesso.

Article 26a

General data protection principles

Personal data shall be:

- (a) processed fairly and lawfully;**
- (b) collected for specified, explicit and legitimate purposes and not further processed in a manner incompatible with those purposes. Further processing of personal data for historical, statistical or scientific purposes shall not be considered incompatible provided that Eurojust provides appropriate safeguards, in particular to ensure that data are not processed for any other purposes;**
- (c) adequate, relevant, and not excessive in relation to the purposes for which they are processed;**
- (d) accurate and kept up to date; every reasonable step must be taken to ensure that personal data that are inaccurate, having regard to the purposes for which they are processed, are erased or rectified without delay;**
- (e) kept in a form which permits identification of data subjects [...] for no longer than necessary for the purposes for which the personal data are processed [...];**
- (f) processed in a manner that ensures appropriate security of personal data and confidentiality of data processing.**

Article [...] 26b

Administrative personal data

- 1. Regulation (EC) No 45/2001 shall apply to all administrative personal data held by Eurojust. [...]**

2. **The Data Protection Officer at Eurojust shall carry out the functions foreseen by Article 24 of Regulation (EC) No 45/2001 with regard to administrative personal data.**
3. **If the Data Protection Officer considers that the provisions of Regulation (EC) No 45/2001 related to the processing of administrative personal data have not been complied with, he or she shall inform the Administrative Director, requiring him or her to resolve the non-compliance with a specified time. If the Administrative Director does not resolve the non-compliance within a specified time, the Data Protection Officer shall inform the College and shall agree with the College a specified time for a response. If the College does not resolve the non-compliance of the processing within the specified time, the Data Protection Officer shall refer the matter to the European Data Protection Supervisor.**

Article 27

Processing of operational personal data

1. Insofar as it is necessary to **perform its tasks**, [...] Eurojust may, within the framework of its competence and in order to carry out its operational functions, process by automated means or in structured manual files in accordance with this Regulation only the personal data listed in point 1 of Annex 2, on persons who, under the national legislation of the Member States concerned are suspected of having committed or having taken part in a criminal offence in respect of which Eurojust is competent or who have been convicted of such an offence.
2. Eurojust may process only the personal data listed in point 2 of Annex 2, on persons who, under the national legislation of the Member States concerned, are regarded as witnesses or victims in a criminal investigation or prosecution regarding one or more of the types of crime and the offences referred to in Article 3, [...] The processing of such personal data may only take place if it is strictly necessary for the **fulfillment** of the [...] tasks of Eurojust, within the framework of its competence and in order to carry out its operational functions.

3. In exceptional cases, Eurojust may also, for a limited period of time which shall not exceed the time needed for the conclusion of the case related to which the data are processed, process personal data other than those referred to in paragraphs 1 and 2 relating to the circumstances of an offence where they are immediately relevant to and included in ongoing investigations which Eurojust is coordinating or helping to coordinate and when their processing is strictly necessary for the purposes specified in paragraph 1. The Data Protection Officer referred to in Article 31 shall be informed immediately of recourse to this paragraph and of the specific circumstances which justify the necessity of the processing of such personal data. Where such other data refer to witnesses or victims within the meaning of paragraph 2, the decision to process them shall be taken jointly by at least two national members.
4. Personal data, processed by automated or other means, revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, trade union membership, and **the processing of genetic data** concerning health or sex life may be processed by Eurojust only when such data are strictly necessary for the national investigations concerned as well as for coordination within Eurojust and if they supplement other personal data already processed. The Data Protection Officer shall be informed immediately of recourse to this paragraph. Such data may not be processed in the Index referred to in Article 24(4). Where such other data refer to witnesses or victims within the meaning of paragraph 3, the decision to process them shall be taken by the College.

[...]

- 4(a) No decision which produces adverse legal effects concerning a data subject shall be based solely on automated processing of data referred to in paragraph 4, unless the decision is expressly authorised pursuant to national or Union legislation.**

Time limits for the storage of operational personal data

1. **Operational [...] personal data** processed by Eurojust **shall be stored by Eurojust for only as long as is necessary for the performance of its tasks. In particular, w [...]** **ithout prejudice to paragraph 3, the personal data referred to in Article 27** may not be stored beyond the first applicable among the following dates:
 - a) the date on which prosecution is barred under the statute of limitations of all the Member States concerned by the investigation and prosecutions;
 - b) the date on which **Eurojust is informed that** the person has been acquitted and the judicial decision became final;
 - c) three years after the date on which the judicial decision of the last of the Member States concerned by the investigation or prosecutions became final;
 - d) the date on which Eurojust and the Member States concerned mutually established or agreed that it was

no longer necessary for Eurojust to coordinate the investigation and prosecutions, unless there is an obligation to provide Eurojust with this information in accordance with Article 21(5) or (6);
 - e) three years after the date on which data were transmitted in accordance with Article 21(**4** [...]), or (**5** [...]).
2. Observance of the storage deadlines referred to [...] paragraph **1(a)** shall be reviewed constantly by appropriate automated processing **particularly from the moment in which the case is closed by Eurojust**. Nevertheless, a review of the need to store the data shall be carried out every three years after they were entered; **such a review shall then apply to the case as a whole**. If data concerning persons referred to in Article 27(4) are stored for a period exceeding five years, [the European Data Protection Supervisor] shall be informed accordingly.

3. When one of the storage deadlines referred to in [...] paragraph **1(a)** has expired, Eurojust shall review the need to store the data longer in order to enable it to perform its tasks and it may decide by way of derogation to store those data until the following review. The reasons for the continued storage must be justified and recorded. If no decision is taken on the continued storage of personal data at the time of the review, those data shall be deleted **immediately**. [...] [...] [...]
4. Where, in accordance with paragraph 3, data have been stored beyond the dates referred to in paragraph **1(a)**, a review of the need to store those data shall take place every three years by [**the** European Data Protection Supervisor][JSB].
5. [...] [...] Once the deadline for storage of the last item of automated data from the file has elapsed, all documents in the file shall be [...] destroyed **with the exception of any original documents which Eurojust has received from national authorities and which need to be returned to their originator**.
6. Where Eurojust has coordinated an investigation or prosecutions, the national members concerned shall inform **the other national members concerned whenever they receive information that [...] the case has become final**. [...] [...]

Article 28a ²⁷

[...] Security of operational personal data

- 1. Eurojust and, insofar as it is concerned by data transmitted from Eurojust, each Member State, shall, as regards the processing of operational personal data within the framework of this Regulation protect personal data against accidental or unlawful destruction, accidental loss or unauthorised disclosure, alteration and access or any other unauthorised form of processing.**
- 2. Eurojust and each Member State shall implement appropriate technical and organisational measures with regard to data security and in particular measures designed to:**
 - (a) deny unauthorised persons access to data processing equipment used for processing personal data (equipment access control);**
 - (b) prevent the unauthorised reading, copying, modification or removal of data media (data media control);**
 - (c) prevent the unauthorised input of data and the unauthorised inspection, modification or deletion of stored personal data (storage control) ;**
 - (d) prevent the use of automated data processing systems by unauthorised persons using data communication equipment (user control);**
 - (e) ensure that persons authorised to use an automated data processing system only have access to the data covered by their access authorisation (data access control);**
 - (f) ensure that it is possible to verify and establish to which bodies personal data are transmitted when data are communicated (communication control);**
 - (g) ensure that it is subsequently possible to verify and establish which personal data have been input into automated data processing systems and when and by whom the data were input (input control);**

²⁷ Scrutiny reservation France and Slovakia

- (h) prevent unauthorised reading, copying, modification or deletion of personal data during transfers of personal data or during transportation of data media (transport control).
 - (i) ensure that installed systems may, in the event of interruption, be restored immediately (recovery);
 - (j) ensure that the functions of the system perform without fault, that the occurrence of faults in the functions is immediately reported (reliability) and that stored data cannot be corrupted by system malfunctions (integrity).
3. Eurojust and Member States shall define mechanisms to ensure that security needs are taken on board across information system boundaries.
4. In case of a security breach, involving personal data, Eurojust shall notify, without undue delay and, where feasible, not later than 24 hours after having become aware of it, the breach to the Data Protection Officer, [to the European Data Protection Supervisor][JSB] as well as to Member States affected.

Article 29

Logging and documentation of operational personal data

1. For the purposes of verification of the lawfulness of the data processing, self-monitoring and ensuring proper data integrity and security, Eurojust shall keep records of any collection, alteration, access, disclosure, combination or erasure of **operational** personal data [...]. **It shall also keep records of transmission to third parties.** Such logs or documentation shall be deleted after 18 months, unless **they** are further required for on-going control.

2. Logs or documentation prepared under paragraph 1 shall be communicated on request to [the European Data Protection Supervisor][**JSB**]. [The European Data Protection Supervisor][**JSB**] shall use this information only for the purpose of data protection control, ensuring proper data processing, and data integrity and security.

Article 30

Authorised access to operational personal data

Only national members, their deputies and their Assistants, persons referred to in Article 20(2) in so far as they are connected to the Case Management System and authorised Eurojust staff may, for the purpose of achieving Eurojust's tasks and within the limits provided for in Articles 24, 25 and 26, have access to **operational** personal data processed by Eurojust [...].

Article 31

Appointment of the Data Protection Officer

1. The Executive Board shall appoint a Data Protection Officer [...], **who shall be a member of staff specifically appointed for this purpose. In the performance of his or her duties, he or she shall act independently and may not receive any instructions.**

- 1a. **The Data Protection Officer shall be selected on the basis of his/her personal and professional qualities and, in particular, the expert knowledge of data protection.**

[...]

- 1b [...]. **The Data Protection Officer shall be appointed for a term of four years. He/she shall be eligible for reappointment up to a maximum total term of eight years. He/she may be dismissed from the post of Data Protection Officer by the Executive Board [only with the consent of the European Data Protection Supervisor,] if he/she no longer fulfils the conditions required for the performance of his/her duties.**

2. [...] The Data Protection Officer shall in particular have the following tasks, regarding the processing of personal data, to:
- aa) ensure Eurojust's compliance with the data protection provisions of this Regulation, Regulation 45/2001 and the relevant data protection provisions in the rules of procedure of Eurojust;
 - a) ensure that a record of the transfer and receipt of personal data is kept in accordance with the provisions to be laid down in the rules of procedure of Eurojust;
 - bb) ensure that data subjects are informed of their rights under this Regulation at their request;
 - b) cooperate with Eurojust staff responsible for procedures, training and advice on data processing;
 - c) prepare an annual report and communicate that report to the College and to [the European Data Protection Supervisor].
3. In the performance of his or her tasks, the Data Protection Officer shall have access to all the data processed by Eurojust and to all Eurojust premises.
4. Eurojust's staff members assisting the Data Protection Officer in the performance of his or her duties shall have access to the personal data processed at Eurojust and to Eurojust premises to the extent necessary for the performance of their tasks.

5. If the Data Protection Officer considers that the provisions **of [...] this Regulation** related to the processing of **operational** personal data have not been complied with, he or she shall inform the Administrative Director requiring him or her to resolve the non-compliance within a specified time [...] [...]. If the Administrative Director [...] does not resolve the non-compliance of the processing within the specified time, the Data Protection Officer shall **refer the matter to the College. [...]. [...] If the College does not resolve the non-compliance of the processing within the specified time, the Data Protection Officer shall refer the matter to the European Data Protection Supervisor/JSB**

[...]

Article 32²⁸²⁹

Modalities regarding the exercise of the right of access to operational personal data

1. Any data subject wishing to exercise the right of access to **operational** personal data may make a request to that effect free of charge **[...]** to the authority appointed for this purpose in the Member State of their choice. That authority shall refer the request to Eurojust without delay and in any case within one month of receipt.
2. The request shall be answered by Eurojust without undue delay and in any case within three months of its receipt by Eurojust.

²⁸ Slovenian scrutiny reservation on Paras 3 and 6(a) and the deletion of Para 7.

²⁹ French scrutiny reservation on the Article.

2(a) Access to operational personal data based on any requests made under paragraph 1 [...] may be refused or restricted, if [...] such a refusal or restriction constitutes a necessary measure to:

(a) enable Eurojust to fulfil its tasks properly;

(b) guarantee that any national investigation will not be jeopardised or prosecution prejudiced;

(c) protect the rights and freedoms of others.

When the applicability of an exemption is assessed, the interests of the person concerned shall be taken into account.

3. The competent authorities of the Member States concerned shall be consulted by Eurojust on a decision to be taken. A decision on access to data shall be conditional upon close cooperation between Eurojust and the Member States directly concerned by the communication of such data. In any case in which a Member State objects to Eurojust's proposed response, it shall notify Eurojust of the reasons for its objection. Eurojust shall comply with any such objection. The competent authorities shall subsequently be notified of the content of Eurojust's decision through the national members concerned.

[...]

[...]

6. The national members concerned by the request shall deal with it and reach a decision on Eurojust's behalf. [...] Where the members are not in agreement, they shall refer the matter to the College, which shall take its decision on the request by a two-thirds majority.

6(a) Eurojust shall inform the data subject in writing on any refusal or restriction of access, on the reasons for such a decision and of his right to lodge a complaint to the [European Data Protection Supervisor][JSB]. Where the provision of such information would deprive the restriction imposed by paragraph 2([...] a) of its effect, Eurojust shall only notify the data subject concerned that it has carried out the checks without giving any information which might reveal to him/her whether or not personal data concerning him/her are processed by Eurojust.

[...]

Article 33³⁰

[...] [...] Rectification, erasure and blocking of operational personal data

1(a) Any data subject shall have the right to ask Eurojust to rectify operational personal data relating to him or her, if they are incorrect or incomplete or if their input or storage contravenes this Regulation and, where this is possible and necessary, to complete or update them.

1(b) Any data subject shall have the right to ask Eurojust to erase operational personal data relating to him/her held by Eurojust if they are no longer required for the purposes for which they are lawfully collected or are lawfully further processed.

³⁰ Slovenian scrutiny reservation on Para 1 and 2.

1(c) **Operational [...] personal data shall be blocked rather than erased if there are reasonable grounds to believe that erasure could affect the legitimate interests of the data subject. Blocked data shall be processed only for the purpose that prevented their erasure.**

1. If the personal data that have to be rectified, erased or whose processing has to be restricted [...] have been provided to Eurojust by **Member States**, third countries, international organisations **or Union bodies** [...] Eurojust shall rectify, erase or restrict the processing of such data.
2. If the personal data that have to be rectified, erased or whose processing has to be restricted [...] have been provided directly to Eurojust by Member States, Eurojust shall rectify, erase or restrict the processing of such data in collaboration with Member States.
3. If incorrect data were transmitted by another appropriate means or if the errors in the data supplied by Member States are due to faulty transfer or were transmitted in breach of this Regulation or if they result from their being input, taken over or stored in an incorrect manner or in breach of this Regulation by Eurojust, Eurojust shall rectify or erase the data in collaboration with the Member States concerned.

[...]

[...]

5. Eurojust shall inform the data subject in writing without undue delay and in any case within three months of the receipt of the request that data concerning him or her have been rectified, erased or their processing restricted.

6. Eurojust shall inform the data subject in writing on any refusal of rectification, of erasure or of restrictions to the processing, and the possibility of lodging a complaint with the European Data Protection Supervisor/**JSB** and seeking a judicial remedy.
- 6(a) At the request of a Member State's competent authorities, national member or national correspondent, if any, and under their responsibility, Eurojust shall rectify or erase personal data being processed by Eurojust which were transmitted or entered by that Member State, its national member or its national correspondent.**
- 6(b) In the cases referred to in paragraphs 1 and 2 all the suppliers and addressees of such data shall be notified immediately. In accordance with the rules applicable to them, the addressees, shall then rectify, erase or restrict the processing of those data in their own systems.**

Article 34

Responsibility in data protection matters

1. Eurojust shall process personal data in such a way that it can be established which authority provided the data or where the personal data has been retrieved from.
2. The responsibility for the quality of personal data shall lie with the Member State which provided the personal data to Eurojust and with Eurojust for personal data provided by EU bodies, third countries or international organisations, as well for personal data retrieved by Eurojust from publicly available sources. [...]
3. The responsibility for compliance with Regulation (EC) No 45/2001 and this Regulation shall lie with Eurojust. The responsibility for the legality of transfer of personal data provided by the Member States to Eurojust shall lie with the Member State which provides the personal data, and with Eurojust for the personal data provided to Member States, EU bodies and third countries or organisations by Eurojust.
4. Subject to other provisions in this Regulation, Eurojust shall be responsible for all data processed by it.

[Article 35

Cooperation between the European Data Protection Supervisor and national data protection authorities

1. The European Data Protection Supervisor shall act in close cooperation with national authorities competent for data protection supervision with respect to specific issues requiring national involvement, in particular if the European Data Protection Supervisor or a national authority competent for data protection supervision finds major discrepancies between practices of the Member States or potentially unlawful transfers using Eurojust's communication channels, or in the context of questions raised by one or more national supervisory authorities on the implementation and interpretation of this Regulation.
2. In cases referred to under paragraph 1 the European Data Protection Supervisor and the national authorities competent for data protection supervision may, each acting within the scope of their respective competences, exchange relevant information, assist each other in carrying out audits and inspections, examine difficulties of interpretation or application of this Regulation, study problems related to the exercise of independent supervision or to the exercise of the rights of data subjects, draw up harmonised proposals for joint solutions to any problems and promote awareness of data protection rights, as necessary.
3. The National Supervisory Authorities and the European Data Protection Supervisor shall meet for the purposes outlined in this Article, as needed. The costs and servicing of these meetings shall be for the account of the European Data Protection Supervisor. Rules of procedure shall be adopted at the first meeting. Further working methods shall be developed jointly as necessary.]

[Article 36

Right to lodge a complaint with the European Data Protection Supervisor

1.bis Any data subject shall have the right to lodge a complaint with the European Data Protection Supervisor, if he/she considers that the processing by Eurojust of personal data relating to him/her does not comply with the provisions of this Regulation.

1. Where a complaint introduced by a data subject relates to a decision as referred to in Article 32 or 33, the European Data Protection Supervisor shall consult the national supervisory bodies or the competent judicial body in the Member State which was the source of the data or the Member State directly concerned. The decision of the European Data Protection Supervisor which may extend to a refusal to communicate any information, shall take account of the opinion of the national supervisory body or competent judicial body.
2. Where a complaint relates to the processing of data provided by a Member State to Eurojust, the European Data Protection Supervisor shall ensure that the necessary checks have been carried out correctly in close cooperation with the national supervisory body of the Member State which has provided the data.
3. Where a complaint relates to the processing of data provided to Eurojust by Union bodies, third countries or organisations or private parties, the European Data Protection Supervisor shall ensure that the necessary checks have been carried out by Eurojust.]

[....]³¹

Article 37

Liability for unauthorised or incorrect processing of data

- 1 Eurojust shall be liable, in accordance with Article 340 of the Treaty, for any damage caused to an individual which results from unauthorised or incorrect processing of data carried out by it.

³¹ The provisions dealing with the supervision of the data protection regime of Eurojust will be dealt with at a later date.

2. Complaints against Eurojust pursuant to the liability referred to in paragraph 1 shall be heard by the Court of Justice in accordance with Article 268 of the Treaty.
3. Each Member State shall be liable, in accordance with its national law, for any damage caused to an individual, which results from unauthorised or incorrect processing carried out by it of data which were communicated to Eurojust.

CAPO V

RELAZIONI CON I PARTNER

SEZIONE I

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 38

Disposizioni comuni

1. Se necessario allo svolgimento dei suoi compiti, Eurojust può instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con gli organismi e le agenzie dell'Unione, conformemente ai loro obiettivi, le autorità competenti di paesi terzi e le organizzazioni internazionali.[...]
 2. Se utile allo svolgimento dei suoi compiti e fatte salve le limitazioni fissate ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 8, **e dell'articolo 62**, Eurojust può scambiare direttamente con le entità di cui al paragrafo 1 tutte le informazioni, esclusi i dati personali.
- 2 bis. Ai fini di cui ai paragrafi 1 e 2, Europol può concludere accordi di lavoro con le entità di cui al paragrafo 1. Tali accordi di lavoro non [...] costituiscono la base per consentire lo scambio di dati personali e non vincolano l'Unione o i suoi Stati membri.**

[...] Se necessario allo svolgimento dei suoi compiti e fatte salve le disposizioni di cui alla sezione IV, Eurojust può ricevere dalle entità di cui al paragrafo 1 dati personali e trattarli [...].

4. Eurojust trasferisce i dati personali **ad organismi dell'Unione**, a paesi terzi, organizzazioni internazionali e a Interpol solo se necessario **per lo svolgimento dei suoi compiti e in conformità degli articoli 44 e 45**. Se i dati da trasmettere sono stati forniti da uno Stato membro, Eurojust ne [...] **ottiene il consenso della pertinente autorità competente di detto Stato membro**, a meno che:

a) [...]

[...]) lo Stato membro abbia previamente autorizzato il trasferimento successivo, in termini generali o a condizioni particolari. Tale consenso può essere revocato in qualsiasi momento.

5. Sono vietati i trasferimenti successivi a terzi di dati personali pervenuti a Eurojust da Stati membri, organismi o agenzie dell'Unione, paesi terzi, organizzazioni internazionali o da Interpol, a meno che Eurojust non abbia **ottenuto il previo consenso dello Stato membro che ha fornito i dati** e non abbia dato il suo esplicito consenso alla luce delle circostanze del caso e solo per una finalità specifica che non sia incompatibile con le finalità per le quali sono stati trasmessi i dati.

SEZIONE II

RELAZIONI CON I PARTNER

Articolo 39

Cooperazione con la rete giudiziaria europea e altre reti dell'Unione europea coinvolte nella cooperazione giudiziaria penale

1. Eurojust e la rete giudiziaria europea in materia penale intrattengono rapporti privilegiati basati sulla concertazione e sulla complementarità, in particolare tra il membro nazionale, i punti di contatto della rete giudiziaria europea di uno stesso Stato membro e i corrispondenti nazionali di Eurojust e della rete giudiziaria europea. Al fine di garantire una cooperazione efficace, sono prese le seguenti misure:
 - a) i membri nazionali informano i punti di contatto della rete giudiziaria europea, caso per caso, su tutti i fascicoli che ritengano possano essere trattati più opportunamente dalla rete;
 - b) il segretariato della rete giudiziaria europea fa parte del personale di Eurojust. Ne costituisce un'unità distinta sul piano funzionale. Può avvalersi dei mezzi amministrativi di Eurojust necessari ad assolvere i compiti della rete giudiziaria europea, anche per la copertura dei costi delle riunioni plenarie della rete;
 - c) i punti di contatto della rete giudiziaria europea, quando lo si ritiene necessario, possono essere invitati alle riunioni di Eurojust;
 - d) **Eurojust e la rete giudiziaria europea possono avvalersi del sistema di coordinamento nazionale Eurojust nel determinare se una richiesta debba essere trattata con l'assistenza di Eurojust o della rete giudiziaria europea in conformità all'articolo 20, paragrafo 5, [lettera b)].**

2. I segretariati della rete delle squadre investigative comuni e della rete istituita con decisione 2002/494/GAI fanno parte del personale di Eurojust. Tali segretariati costituiscono unità distinte sul piano funzionale. Possono avvalersi dei mezzi amministrativi di Eurojust necessari ad assolvere i rispettivi compiti. Eurojust provvede al coordinamento dei segretariati. Il presente paragrafo si applica al segretariato di qualsiasi nuova rete istituita con decisione del Consiglio allorché tale decisione prevede che il segretariato sia assunto da Eurojust.
3. La rete istituita con decisione 2008/852/GAI può chiedere che Eurojust le fornisca un segretariato. Se tale richiesta viene fatta, si applica il paragrafo 2.

Articolo 40

Relazioni con Europol

1. Eurojust prende tutte le misure opportune affinché Europol, nell'ambito del suo mandato, abbia accesso indiretto, in base a un sistema "hit/no hit", alle informazioni fornite a Eurojust, fatte salve le eventuali limitazioni indicate [...] dagli Stati membri, dagli organismi dell'Unione, dai paesi terzi e dalle organizzazioni internazionali che hanno fornito le informazioni. In caso di riscontro positivo (hit), Eurojust avvia la procedura tramite cui l'informazione che ha generato l'hit può essere condivisa, conformemente alla decisione [...] **della parte che ha fornito l'informazione ad Eurojust.**
2. Le ricerche sulle informazioni ai sensi del paragrafo 1 sono effettuate solo per verificare se le informazioni a disposizione di **Europol** corrispondono con quelle trattate presso **Eurojust.**
3. Eurojust permette di effettuare ricerche ai sensi del paragrafo 1 solo previa comunicazione da parte di Europol dei membri del suo personale autorizzati ad effettuare tali ricerche.

4. Se durante il trattamento delle informazioni da parte di Eurojust in relazione a una singola indagine, Eurojust o uno Stato membro rileva la necessità di coordinamento, cooperazione o sostegno ai sensi del mandato di Europol, Eurojust informa quest'ultimo e avvia la procedura di condivisione delle informazioni, conformemente alla decisione dello Stato membro che le ha fornite. In tal caso Eurojust si consulta con Europol.
5. Europol rispetta le limitazioni di accesso o uso, in termini generali o specifici, indicate da Stati membri, organismi o agenzie dell'Unione, paesi terzi o organizzazioni internazionali.
[...]

[Article 41]

Relations with the European Public Prosecutor's Office

1. Eurojust shall establish and maintain a special relationship with the European Public Prosecutor's Office based on close cooperation and the development of operational, administrative and management links between them as defined below. To this end, the European Public Prosecutor and the President of Eurojust shall meet on a regular basis to discuss issues of common concern.
2. Eurojust shall treat any request for support emanating from the European Public Prosecutor's Office without undue delay, and shall deal with such requests, where appropriate, as if they had been received from a national authority competent for judicial cooperation.
3. Whenever necessary, Eurojust shall make use of the Eurojust National Coordination Systems established in accordance with Article 20, as well as the relations it has established with third countries, including its liaison magistrates, in order to support the cooperation established in accordance with paragraph 1.

4. The cooperation established in accordance with paragraph 1 shall entail the exchange of information, including personal data. Any data thus exchanged shall only be used for the purposes for which it was provided. Any other usage of the data shall only be allowed in as far as such usage falls within the mandate of the body receiving the data, and subject to the prior authorisation of the body which provided the data.
5. For the purpose of identifying whether information available at Eurojust matches with information processed by the European Public Prosecutor's Office, Eurojust shall put in place a mechanism for automatic cross-checking of data entered into its Case Management System. Whenever a match is found between data entered into the Case Management System by the European Public Prosecutor's Office and data entered by Eurojust, the fact that there is a match will be communicated to both Eurojust and the European Public Prosecutor's Office, as well as the Member State which provided the data to Eurojust. In cases where the data was provided by a third party, Eurojust shall only inform that third party of the match found with the consent of the European Public Prosecutor's Office.
6. Eurojust shall designate and inform the European Public Prosecutor's Office which staff members shall be authorised to have access to the results of the cross-checking mechanism.
7. Eurojust shall support the functioning of the European Public Prosecutor's Office through services to be supplied by its staff. Such support shall in any case include:
 - a) technical support in the preparation of the annual budget, the programming document containing the annual and multiannual programming and the management plan;
 - b) technical support in staff recruitment and career-management;
 - c) security services;
 - d) Information Technology services;
 - e) financial management, accounting and audit services;
 - f) any other services of common interest.

The details of the services to be provided shall be laid down in an agreement between Eurojust and the European Public Prosecutor's Office.

8. The European Public Prosecutor may address written opinions to the College, to which the College shall respond in writing without undue delay. Such written opinions shall in any case be presented whenever the College adopts the annual budget and work programme.]

[...]³²

Articolo 42

Relazioni con altri organismi e agenzie dell'Unione

1. Eurojust instaura e mantiene relazioni di cooperazione con la rete europea di formazione giudiziaria.
2. L'OLAF **contribuisce** all'attività di coordinamento di Eurojust riguardante la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conformemente al suo mandato ai sensi del regolamento (UE, Euratom) del Parlamento europeo e del Consiglio n.883/2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio.
3. Per le esigenze di ricezione e trasmissione delle informazioni tra Eurojust e l'OLAF, e fatto salvo l'articolo 8, gli Stati membri provvedono affinché i membri nazionali di Eurojust siano considerati autorità competenti degli Stati membri esclusivamente ai fini del **regolamento (UE, Euratom) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 883/2013 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) [...]**³³. Lo scambio di informazioni tra l'OLAF e i membri nazionali non pregiudica l'obbligo di informare altre autorità competenti in virtù di detti regolamenti.

³² The relationship with the EPPO will be dealt with at a later date.

³³ [...]

SEZIONE III

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Articolo 43

Relazioni con gli organismi dell'Unione, le autorità di paesi terzi e le organizzazioni internazionali

1. **Gli accordi di lavoro di cui all'articolo 38, paragrafo 2 bis, possono includere il distacco di magistrati di collegamento presso Eurojust.**
2. Eurojust può designare, di concerto con le autorità competenti **interessate**, punti di contatto nei paesi terzi al fine di facilitare la cooperazione **in conformità con le esigenze operative di Eurojust.**

Articolo 43 bis

Magistrati di collegamento distaccati presso Stati terzi

1. Allo scopo di agevolare la cooperazione giudiziaria con paesi terzi nei casi in cui Eurojust dà il suo sostegno in conformità del presente regolamento, il collegio di Eurojust può distaccare magistrati di collegamento presso un paese terzo, con riserva della conclusione con detto paese di un accordo di lavoro di cui all'articolo **38, paragrafo 2 bis.**
- 1 (a) **I compiti dei magistrati di collegamento includono attività volte ad incoraggiare ed accelerare tutte le forme di cooperazione giudiziaria in materia penale, in particolare stabilendo collegamenti diretti con le autorità competenti dello Stato membro ospitante. Il magistrato di collegamento può scambiare dati personali operativi con le autorità competenti dello Stato interessato nel quadro dello svolgimento dei suoi compiti in conformità all'articolo 45.**

2. Il magistrato di collegamento di cui al paragrafo 1 deve possedere un'esperienza di lavoro con Eurojust e una conoscenza adeguata della cooperazione giudiziaria nonché del funzionamento di Eurojust. Il distacco di un magistrato di collegamento per conto di Eurojust è subordinato al consenso preliminare del magistrato e del suo Stato membro.
3. Qualora il magistrato di collegamento distaccato da Eurojust sia selezionato tra membri nazionali, aggiunti o assistenti:
 - a) è sostituito nella sua funzione di membro nazionale, aggiunto o assistente, dallo Stato membro;
 - b) non può più esercitare i poteri conferitigli ai sensi dell'articolo 8.
4. Fatto salvo l'articolo 110 dello statuto dei funzionari, il collegio di Eurojust elabora i **termini e le condizioni** del distacco dei magistrati di collegamento, **compreso il livello di retribuzione** e adotta le necessarie disposizioni attuative in consultazione con la Commissione.
5. Le attività dei magistrati di collegamento distaccati da Eurojust sono soggette al controllo del garante europeo della protezione dei dati/**ACC**. I magistrati di collegamento riferiscono al collegio, che informa opportunamente delle loro attività il Parlamento europeo e il Consiglio nella relazione annuale. I magistrati di collegamento informano i membri nazionali e le autorità nazionali competenti di tutti i fascicoli riguardanti il rispettivo Stato membro.
6. Le autorità competenti degli Stati membri e i magistrati di collegamento di cui al paragrafo 1 possono mettersi direttamente in contatto tra loro. In tal caso, il magistrato di collegamento ne informa il membro nazionale interessato.
7. I magistrati di collegamento di cui al paragrafo 1 sono connessi al sistema automatico di gestione dei fascicoli.

Articolo 43 *ter*

Richieste di cooperazione giudiziaria presentate a e da paesi terzi

1. Eurojust **può coordinare, con l'accordo degli Stati membri interessati**, l'esecuzione di richieste di cooperazione giudiziaria di un paese terzo qualora tali richieste debbano essere eseguite in almeno due Stati membri **nell'ambito di una stessa indagine**. Tali richieste possono altresì essere trasmesse a Eurojust da un'autorità nazionale competente.
2. In caso di urgenza e conformemente all'articolo 19 il coordinamento permanente può ricevere e **trasmettere** le richieste di cui al paragrafo 1 del presente articolo e presentate da un paese terzo che ha concluso un accordo **di cooperazione o** di lavoro con Eurojust.
3. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 4, **laddove le** richieste di cooperazione giudiziaria che si riferiscono alla stessa indagine e devono essere eseguite in un paese terzo, **siano presentate da uno Stato membro interessato**, Eurojust agevola la cooperazione giudiziaria con il paese terzo in questione.

SEZIONE IV

TRASFERIMENTI DI DATI PERSONALI

Articolo 44

Trasferimento di dati personali operativi agli organismi o alle agenzie dell'Unione

Fatta salva qualsiasi eventuale limitazione ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 8, **e dell'articolo 62 e fatto salvo l'articolo 38, paragrafo 4**, Eurojust può trasferire direttamente i dati personali agli organismi o alle agenzie dell'Unione se necessario allo svolgimento dei suoi compiti o dei compiti dell'organismo o dell'agenzia dell'Unione destinatario.

Articolo 45

Trasferimento dei dati personali operativi ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali

1. **Fatta salva qualsiasi eventuale limitazione ai sensi dell'articolo 62 e fatto salvo l'articolo 38, paragrafo 4**, se necessario allo svolgimento dei suoi compiti, Eurojust può trasferire i dati personali a un'autorità di un paese terzo, un'organizzazione internazionale o a Interpol sulla base di:
 - a) una decisione della Commissione adottata ai sensi **dell'articolo 34 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati**³⁴ che sancisce che il paese terzo o un territorio, o un settore di trattamento del paese terzo o l'organizzazione internazionale **in questione**, garantisce un livello di protezione adeguato (decisione di adeguatezza); oppure
 - b) un accordo internazionale concluso tra l'Unione europea e il paese terzo o l'organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 218 del trattato, che presta garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, oppure
 - c) un accordo di cooperazione concluso tra Eurojust e il paese terzo o l'organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 27 della decisione 2002/187/GAI.

In tal caso il trasferimento non necessita di ulteriori autorizzazioni. Gli accordi di lavoro di **cui all'articolo 38, paragrafo 2bis, possono essere utilizzati per definire le modalità di attuazione di tali accordi o decisioni di adeguatezza.**

³⁴ Il progetto di direttiva di cui trattasi fa parte del pacchetto sulla protezione dei dati, docc. 5833/12 e 11624/1/13 REV 1, che sarà probabilmente adottato prima del regolamento Eurojust.

- 1 (a) Europol pubblica e tiene aggiornato un elenco delle decisioni di adeguatezza, degli accordi, degli accordi amministrativi e degli altri strumenti riguardanti il trasferimento di dati personali operativi ai sensi del paragrafo 1.
2. In aggiunta al disposto del paragrafo 1, fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 62 e fatto salvo l'articolo 38, paragrafo 4, Eurojust può autorizzare, caso per caso, il trasferimento dei dati personali operativi ai paesi terzi, alle organizzazioni internazionali o a Interpol se:
 - a) il trasferimento dei dati è assolutamente necessario per salvaguardare gli interessi fondamentali di uno o più Stati membri nei limiti **dei compiti** di Eurojust;
 - b) il trasferimento dei dati è assolutamente necessario per evitare un pericolo imminente associato alla criminalità o a reati terroristici;
 - c) il trasferimento è altrimenti necessario o prescritto dalla legge per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante dell'Unione o degli Stati membri, riconosciuto dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale, ovvero per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, oppure
 - d) il trasferimento è necessario per salvaguardare un interesse vitale dell'interessato o di un terzo.
3. Fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 62 e fatto salvo l'articolo 38, paragrafo 4, il collegio, di concerto con il garante europeo della protezione dei dati, può autorizzare un complesso di trasferimenti in conformità delle lettere da a) a d), tenuto conto dell'esistenza di garanzie con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, per un periodo non superiore a un anno e rinnovabile.
4. Il garante europeo della protezione dei dati è informato dei casi di applicazione del paragrafo 2.
5. [...]

[...] ³⁵

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 48

Bilancio

1. Tutte le entrate e le spese di Eurojust sono oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio di Eurojust.
2. Le entrate e le spese iscritte nel bilancio di Eurojust devono essere in pareggio.
3. Fatte salve altre risorse, le entrate di Eurojust comprendono:
 - a) un contributo dell'Unione iscritto al bilancio generale dell'Unione europea;
 - b) eventuali contributi finanziari volontari degli Stati membri;
 - c) i diritti percepiti per pubblicazioni o qualsiasi altro servizio fornito da Eurojust;
 - d) sovvenzioni ad hoc.
4. Le spese di Eurojust comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura e le spese di esercizio **compreso il finanziamento delle squadre investigative comuni.**

³⁵ Spostato all'articolo 43bis e 43ter

Articolo 49

Stesura del bilancio

1. Ogni anno il direttore amministrativo predispone un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese di Eurojust per l'esercizio finanziario successivo, che comprende la tabella dell'organico, e lo trasmette al comitato esecutivo. **[La Procura europea,], la rete giudiziaria europea ed altre reti di cui all'articolo 39, sono tempestivamente informate in merito alle sezioni relative alle attività prima della trasmissione dello stato di previsione alla Commissione.**
2. Sulla base di tale progetto, il **comitato esecutivo** prepara uno stato di previsione provvisorio delle entrate e delle spese di Eurojust per l'esercizio finanziario successivo **che è trasmesso al collegio per adozione.**
3. Il progetto di stato di previsione provvisorio delle entrate e delle spese di Eurojust è trasmesso alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno. Entro il 31 marzo **Eurojust** invia alla Commissione lo stato di previsione definitivo, che include un progetto di tabella dell'organico.
4. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio ("l'autorità di bilancio") lo stato di previsione con il progetto di bilancio generale dell'Unione europea.
5. Sulla base di tale stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto di bilancio generale dell'Unione europea le previsioni ritenute necessarie per la tabella dell'organico nonché l'importo del contributo da iscrivere al bilancio generale, che sottopone all'autorità di bilancio a norma degli articoli 313 e 314 del trattato.
6. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo del **contributo dell'Unione europea** destinato a Eurojust.
7. L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico di Eurojust.

Il collegio adotta il bilancio di Eurojust. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se del caso, **il collegio** procede agli opportuni adeguamenti.

9. Per qualsiasi progetto di natura immobiliare che possa avere incidenze finanziarie significative sul bilancio **di Eurojust si applica l'articolo 88 del regolamento (UE) n. 1271/2013.** [...] [...]

[...].

[...].

[...].

[...].

Articolo 50

Esecuzione del bilancio

Il direttore amministrativo agisce in qualità di ordinatore di Eurojust ed esegue il bilancio di Eurojust, sotto la propria responsabilità ed entro i limiti autorizzati nel bilancio.

Articolo 51

Rendicontazione e discarico

1. Entro il 1° marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile di Eurojust comunica i conti provvisori al contabile della Commissione e alla Corte dei conti.
2. Entro il 31 marzo dell'esercizio successivo, Eurojust trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio.
3. Entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile della Commissione trasmette alla Corte dei conti i conti provvisori di Eurojust consolidati con i conti della Commissione.
4. Ai sensi dell'articolo 148, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la Corte dei conti formula, entro il 1° giugno che segue l'esercizio chiuso, le sue osservazioni sui conti provvisori di Eurojust.
5. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori di Eurojust ai sensi dell'articolo 148 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il direttore amministrativo stabilisce i conti definitivi di Eurojust sotto la sua responsabilità e li trasmette per parere al **comitato esecutivo**.
6. Il **comitato esecutivo** formula un parere sui conti definitivi di Eurojust.
7. Entro il 1° luglio che segue l'esercizio chiuso, **il contabile di Eurojust** trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del **comitato esecutivo**, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.
8. I conti definitivi di Eurojust sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 15 novembre **dell'anno successivo al rispettivo esercizio finanziario**.

9. Il direttore amministrativo invia alla Corte dei conti una risposta alle sue osservazioni entro il 30 settembre che segue l'esercizio chiuso. Il direttore amministrativo invia tale risposta anche al **comitato esecutivo** e alla Commissione.
10. [...] [...] ³⁶
11. Il direttore amministrativo presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso e a norma dell'articolo 165, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 966/2012, tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento della procedura di scarico per l'esercizio in oggetto.
12. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà scarico al direttore amministrativo, entro il 15 maggio dell'anno N + 2, per l'esecuzione del bilancio dell'esercizio N.

Articolo 52

Regole finanziarie

1. Le regole finanziarie applicabili a Eurojust sono adottate dal **comitato esecutivo** in conformità del regolamento delegato **n. 1271/2013** della Commissione del **30 settembre 2013** che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo **208 del regolamento n. 966/2012** e [previa consultazione della Commissione]. Si discostano dal regolamento **n. 1271/2013** solo per esigenze specifiche di funzionamento di Eurojust e previo accordo della Commissione.

³⁶ [...]

2. Eurojust può assegnare sovvenzioni connesse allo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti dall'articolo 4, paragrafo 1. Le sovvenzioni per i compiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e) possono essere assegnate senza invito a presentare proposte agli Stati membri.
3. Per quanto concerne il sostegno finanziario alle attività delle squadre investigative comuni, Eurojust stabilisce, in cooperazione con Europol, le norme e le condizioni in base alle quali le domande sono trattate.³⁷

CAPO VII

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE

Articolo 53

³⁸*Disposizioni generali*

1. Al personale di Eurojust si applicano lo statuto dei funzionari, il regime applicabile agli altri agenti e le regole adottate di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione europea per l'applicazione di detto statuto e di detto regime.
2. Il personale di Eurojust è composto di persone assunte in base alle norme e regolamentazioni che si applicano ai funzionari e altri agenti delle Comunità europee, tenendo conto di tutti i criteri di cui all'articolo 27 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee fissato dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68, compresa la ripartizione geografica. [...]

³⁷ Occorrerebbe inserire una disposizione analoga nel regolamento Europol.

³⁸ DE: riserva d'esame sull'articolo 53.

Articolo 54

Esperti nazionali distaccati e altro personale

1. Eurojust può avvalersi, **oltre al proprio personale**, di esperti nazionali distaccati o di altro personale non impiegato da Eurojust.
2. Il collegio adotta una decisione in cui stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali presso **Eurojust**.

CAPO VIII

VALUTAZIONE E RELAZIONI

Articolo 55

Associazione del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali

1. Eurojust trasmette la sua relazione annuale al Parlamento europeo, **al Consiglio e ai Parlamenti nazionali**, che possono formulare osservazioni e conclusioni.
2. Il presidente del collegio compare dinanzi al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso, per discutere questioni inerenti a Eurojust, in particolare per presentare le relazioni annuali, tenendo conto dell'obbligo del segreto e della riservatezza. Durante le discussioni non è fatto riferimento alcuno, diretto o indiretto, ad azioni concrete riguardanti specifici casi operativi.
3. Oltre agli altri obblighi di informazione e di consultazione stabiliti nel presente regolamento, Eurojust trasmette al Parlamento europeo **e ai Parlamenti nazionali** a titolo informativo:
 - a) i risultati di studi e progetti strategici elaborati o commissionati da Eurojust;
 - b) gli accordi di lavoro conclusi con terzi;
 - c) la relazione annuale del garante europeo della protezione dei dati.

[...]

Articolo 56

Valutazione e riesame

1. Entro [*cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento*], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione fa eseguire una valutazione dell'attuazione e dell'impatto del presente regolamento, dell'efficacia e dell'efficienza di Eurojust e delle sue pratiche di lavoro.

Il collegio è coinvolto nella valutazione.

2. La Commissione trasmette la relazione di valutazione, corredata delle proprie conclusioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, ai parlamenti nazionali e al collegio. I risultati della valutazione sono pubblici.

[...]

CAPO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 57

Privilegi e immunità

A Eurojust e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

Articolo 58

Regime linguistico

1. A Eurojust si applicano le disposizioni del regolamento n.³⁹ 1 del Consiglio.

1 (a) Il collegio decide a maggioranza dei due terzi dei suoi membri il regime linguistico interno di Eurojust.

2. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento di Eurojust sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea, **a meno che l'urgenza del caso non imponga un'altra soluzione.**

⁴⁰*Articolo 59*

Riservatezza

1. ⁴¹I membri nazionali, gli aggiunti e i loro assistenti di cui all'articolo 7, i corrispondenti nazionali e **gli esperti nazionali distaccati, in conformità alla legislazione dei rispettivi Stati membri e alle norme stabilite da Eurojust ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1,** hanno l'obbligo della riservatezza rispetto a qualsiasi informazione di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

³⁹ GU L 17 del 6.10.1958, pag. 385.

⁴⁰ SE: riserva di esame e preferisce il testo precedente.

⁴¹ Considerando sull'articolo 59, paragrafo 1 "L'obbligo di riservatezza in conformità alla legislazione dello Stato membro copre sia le norme sull'utilizzo delle informazioni di cui le persone menzionate all'articolo 59, paragrafo 1 sono venute a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni, sia le deroghe a tali norme previste dalla legislazione nazionale"

1 bis. Il personale Eurojust, compreso il responsabile della protezione dei dati, i membri e il personale del garante europeo della protezione dei dati hanno l'obbligo della riservatezza rispetto a qualsiasi informazione di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

2. L'obbligo della riservatezza si applica a qualsiasi persona e a qualsiasi organismo che collabori con Eurojust.

3. L'obbligo della riservatezza permane anche dopo la cessazione delle funzioni, del contratto di lavoro o dell'attività delle persone di cui ai paragrafi 1, **1 bis e 2.**

4. L'obbligo della riservatezza si applica a tutte le informazioni ricevute da Eurojust, a meno che tali informazioni non siano già state **legittimamente** rese pubbliche o accessibili al pubblico.

[...]

[...]

Trasparenza

1. Ai documenti attinenti ai compiti amministrativi di Eurojust si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.⁴³
2. Il **comitato esecutivo predispone**, entro sei mesi dalla data della sua prima riunione, le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 **ai fini dell'adozione da parte del collegio**.
3. Le decisioni adottate da Eurojust ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore o di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alle condizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 228 e 263 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 61

OLAF e Corte dei conti europea

1. Per facilitare la lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita ai sensi del regolamento (CE) n. **883/2013**, Eurojust, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, aderisce all'accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e adotta le opportune disposizioni applicabili a tutti i **membri nazionali, i loro aggiunti e assistenti, gli esperti nazionali distaccati** e il personale di Eurojust utilizzando i modelli riportati nell'allegato di tale accordo.

⁴² NL, SE, FI e FR: riserva di esame.

⁴³ [considerando 32 bis] Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione dovrebbe applicarsi ai documenti attinenti ai compiti amministrativi di Eurojust. I documenti attinenti ai compiti operativi dovrebbero essere esclusi a motivo del rischio intrinseco che la divulgazione dei documenti pregiudichi le indagini e i procedimenti delle autorità giudiziarie degli Stati membri.

2. La Corte dei conti europea ha la facoltà di sottoporre ad audit, sulla base di documenti e con verifiche sul posto, tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto fondi dell'Unione da Eurojust.
3. L'OLAF può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e procedure stabilite dal regolamento (CE) **n. 883/2013** e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96⁴⁴ del Consiglio, per accertare eventuali irregolarità lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a spese finanziate da Eurojust.
4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di lavoro con i paesi terzi, le organizzazioni internazionali e Interpol, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione di Eurojust contengono disposizioni che abilitano espressamente la Corte dei conti europea e l'OLAF a svolgere tali audit e indagini in base alle rispettive competenze.

Articolo 62

Norme relative alla protezione delle informazioni sensibili non classificate e classificate

1. **Eurojust stabilisce le norme relative all'obbligo del segreto e della riservatezza e alla protezione delle informazioni sensibili non classificate. [...]**
2. Eurojust stabilisce norme in materia di protezione delle informazioni classificate dell'Unione europea che sono conformi alla decisione 2013/488/UE del Consiglio al fine di assicurare un livello di protezione equivalente per tali informazioni [...]⁴⁵.

⁴⁴ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

⁴⁵ [...]

Articolo 63
Indagini amministrative

Le attività amministrative di Eurojust sono sottoposte al controllo del Mediatore europeo, ai sensi dell'articolo 228 del trattato.

Articolo 64
Responsabilità diversa dalla responsabilità per trattamento di dati non autorizzato o scorretto

1. La responsabilità contrattuale di Eurojust è regolata dalla legge applicabile al contratto in causa.
2. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto concluso da Eurojust.
3. In materia di responsabilità extracontrattuale, Eurojust risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri e indipendentemente da una responsabilità ai sensi dell'articolo 37, i danni causati dal collegio o dal suo personale nell'esercizio delle loro funzioni.
4. Il paragrafo 3 si applica anche ai danni per colpa di un membro nazionale, di un aggiunto o di un assistente nell'esercizio delle loro funzioni. Tuttavia quando questi agiscono sulla base dei poteri loro conferiti a norma dell'articolo 8, il rispettivo Stato membro d'origine rimborsa a Eurojust gli importi pagati da quest'ultimo in risarcimento dei danni.
5. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.

6. Gli organi giurisdizionali degli Stati membri competenti a conoscere delle controversie che coinvolgono la responsabilità di Eurojust di cui al presente articolo sono determinati con riferimento al regolamento (CE) n. 44/2001⁴⁶.
7. La responsabilità individuale del personale di Eurojust nei confronti di Eurojust è regolata dalle disposizioni dello statuto o dal regime ad essi applicabile.

Articolo 65

Accordo di sede e condizioni operative

1. Eurojust ha sede all'Aia (Paesi Bassi).
2. Le necessarie disposizioni relative all'insediamento di Eurojust nei Paesi Bassi e alle strutture che tale paese deve mettere a disposizione nonché le norme specifiche applicabili nei Paesi Bassi al direttore amministrativo, ai membri del collegio, al personale di Eurojust e ai relativi familiari sono fissate in un accordo di sede concluso, previa approvazione del collegio, tra Eurojust e i Paesi Bassi.

[...]

Articolo 66

Disposizioni transitorie

1. Eurojust subentra in tutti i contratti conclusi, nelle passività a carico e nelle proprietà acquisite dall'unità Eurojust istituita con decisione 2002/187/GAI del Consiglio.

⁴⁶ GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. A decorrere dal 10 gennaio 2015 il regolamento (CE) n. 44/2001 è sostituito dal regolamento (CE) n. 1215/2012.

2. I membri nazionali di Eurojust distaccati da ciascuno Stato membro a norma della decisione 2002/187/GAI assumono le funzioni di membri nazionali di Eurojust ai sensi del capo II del presente regolamento. Il loro mandato può essere prorogato una volta in virtù dell'articolo 10, paragrafo 2, del presente regolamento, dopo che questo è entrato in vigore, a prescindere da una proroga precedente.
3. Il presidente e i vicepresidenti di Eurojust al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento assumono le funzioni di presidente e vicepresidenti di Eurojust ai sensi dell'articolo 11 fino a scadenza del rispettivo mandato a norma della decisione 2002/187/GAI. Essi possono essere rieletti una volta ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del presente regolamento, dopo che questo è entrato in vigore, a prescindere da una precedente rielezione.
4. L'ultimo direttore amministrativo nominato ai sensi dell'articolo 29 della decisione 2002/187/GAI assume le funzioni di direttore amministrativo ai sensi dell'articolo 17 fino a scadenza del suo mandato a norma della decisione 2002/187/GAI. Il mandato del direttore amministrativo può essere prorogato una volta dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
5. Il presente regolamento non pregiudica l'efficacia giuridica degli accordi conclusi da Eurojust istituito con decisione 2002/187/GAI. In particolare, tutti gli accordi internazionali conclusi ed entrati in vigore prima dell'entrata in vigore del presente regolamento rimangono giuridicamente validi.
6. **La procedura di discarico relativa ai bilanci, approvata in base all'articolo 35 della decisione 2002/187/GAI, è espletata conformemente alle norme stabilite dall'articolo 36 della medesima decisione 2002/187/GAI.**
7. **Il regolamento non pregiudica i contratti di lavoro conclusi in conformità all'articolo 31 anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.**

Articolo 67
Sostituzione⁴⁷

1. Le decisioni 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2002/187/GAI, 2003/659/GAI e 2009/426/GAI sono sostituite per gli Stati membri vincolati dal presente regolamento con effetto dal ... [data di applicazione del presente regolamento].
2. Per gli Stati membri vincolati dal presente regolamento, i [...]riferimenti alle decisioni [...] del Consiglio di cui al paragrafo 1 si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 68
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
3. **Esso si applica dal ...*.**

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

⁴⁷ Occorrerà aggiungere il corrispondente considerando per tener conto di tale modifica.

Elenco delle forme gravi di criminalità di competenza di Eurojust ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1:

- terrorismo;
- criminalità organizzata;
- traffico di stupefacenti;
- **attività** di riciclaggio del denaro;
- criminalità nel settore delle materie nucleari e radioattive;
- organizzazione clandestina di immigrazione;
- tratta di esseri umani;
- criminalità connessa al traffico di veicoli rubati;
- omicidio volontario, lesioni personali gravi;
- traffico illecito di organi e tessuti umani;
- rapimento, sequestro e presa di ostaggi;
- razzismo e xenofobia;
- rapina e **furto aggravato**;
- traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte;
- truffe e frodi;
- reati contro gli interessi finanziari dell'Unione;
- abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato finanziario;

- racket e estorsioni;
- contraffazione e pirateria in materia di prodotti;
- falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi;
- falsificazione di monete e di altri mezzi di pagamento;
- criminalità informatica;
- corruzione;
- traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;
- traffico illecito di specie animali protette;
- traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette;
- criminalità ambientale, compreso l'inquinamento provocato dalle navi;
- traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita;
- abuso e **sfruttamento sessuale, compresi pornografia minorile e adescamento di minori per scopi sessuali;**
- genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra;
- **dirottamento di aereo/nave.**

Categorie di dati personali di cui all'articolo 27

1.
 - a) cognome, cognome da nubile, nome ed eventuale alias o pseudonimo;
 - b) data e luogo di nascita;
 - c) cittadinanza;
 - d) sesso;
 - e) luogo di residenza, professione e luogo di soggiorno della persona interessata;
 - f) codici di previdenza sociale, patenti di guida, documenti d'identità e dati del passaporto, numero di identificazione doganale e numero identificativo fiscale;
 - g) informazioni riguardanti le persone giuridiche, se comprendono informazioni relative a persone fisiche identificate o identificabili oggetto di un'indagine o di un'azione penale;
 - h) conti bancari e conti presso altri istituti finanziari;
 - i) descrizione e natura dei fatti contestati, data in cui sono stati commessi, loro qualifica penale e livello di sviluppo delle indagini;
 - j) fatti che fanno presumere l'estensione internazionale del caso;
 - k) informazioni relative alla presunta appartenenza ad un'organizzazione criminale;
 - l) numeri di telefono, indirizzi di posta elettronica, dati relativi al traffico e dati relativi all'ubicazione, nonché dati connessi necessari per identificare l'abbonato o l'utente;
 - m) dati relativi all'immatricolazione dei veicoli;
 - n) profili DNA ottenuti a partire dalla parte non codificante del DNA, fotografie e impronte digitali
2.
 - a) cognome, cognome da nubile, nome ed eventuale alias o pseudonimo;
 - b) data e luogo di nascita;
 - c) cittadinanza;
 - d) sesso;

- e) luogo di residenza, professione e luogo di soggiorno della persona interessata;
 - f) descrizione e natura dei fatti che riguardano i soggetti interessati, data in cui sono stati commessi, loro qualifica penale e livello di sviluppo delle indagini.
 - g) **codici di previdenza sociale, patenti di guida, documenti d'identità e dati del passaporto, numero di identificazione doganale e numero identificativo fiscale;**
 - h) **conti bancari e conti presso altri istituti finanziari;**
 - i) **numeri di telefono, indirizzi di posta elettronica, dati relativi al traffico e dati relativi all'ubicazione, nonché dati connessi necessari per identificare l'abbonato o l'utente.**
-